

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### TRA

L'**Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (DiSTeGeo)** (C.F. n. 80002170720 e P. IVA n. 01086760723) con sede legale in Via Orabona, 4, 70100 Bari (Ba), rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof. Giuseppe Mastronuzzi (di seguito denominata "Dipartimento")

e

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Foggia e Barletta - Andria - Trani** (C.F. 94102260711) con sede in Via Alberto Alvarez Valentini, 8, 71121 - Foggia, rappresentata dalla Soprintendente Arch. Anita GUARNIERI (C.F. GRNNTA2A70A662D), in qualità di legale rappresentate (di seguito anche denominato "Soprintendenza")

*a seguire anche le parti*

### PER ATTIVITÀ DI RICERCA TECNICO-SCIENTIFICA E DIDATTICA

- **VISTO** il D.Lgs. n. 368 del 20.10.1998, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" e *ss.mm.ii.*;
- **VISTO** l'art. 15 della L. n. 241 del 1990, che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ivi incluse la conservazione, conoscenza, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei propri compiti istituzionali;
- **VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio e *ss.mm.ii.*, in particolare l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6. Più specificamente:
  - l'art. 118 secondo cui Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
  - l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali

interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

- **VISTO** il D.M n. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante la "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
- **VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 05.02.2020) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- **VISTO** il Protocollo di Intesa tra l'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito denominato MiBACT, oggi Ministero della Cultura, anche MIC) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) del 16.04.2014, in particolare all'art. 6 (iniziative mirate e progetti nazionali) secondo il quale il MiBACT e il MIUR si impegnano ad elaborare iniziative e progetti nazionali che favoriscano la reale comprensione e conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale facendo particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie al fine di mettere a punto un repertorio di risorse didattiche e educative unico disponibile attraverso internet, che costituisca una fonte di informazione utile a docenti e responsabili dei servizi educativi;
- **VISTO** il DPCM 15 marzo 2024, n. 57 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (GU Serie Generale n. 102 del 03.05.2024);
- **VISTO** il Protocollo di Intesa tra il MiC e il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) del 07.12.2020, che, all'art. 2, ha stabilito che il MiC e il MUR si impegnano a cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del MiC e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell'esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, rafforzando la collaborazione istituzionale attraverso azioni congiunte come evidenziato all'art. 3, in particolare ai punti 3 (elaborazione congiunta di progetti di ricerca relativi ai beni culturali e paesaggistici), 5 (opportunità di scambi e internships destinate a studenti, specializzandi, dottorandi, studiosi), 8 (iniziative comuni con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e/o privati sui temi della ricerca e dell'innovazione), 11 (approfondimento dei temi relativi all'accesso ai dati, alla libertà della ricerca e della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica) e 12 (partecipazione degli studenti della formazione superiore ad esperienze concrete nelle strutture centrali e periferiche del MiC);

#### **Premesso che**

- ✓ Presso il Dipartimento è attivo il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02), abilitante alla professione di restauratore di beni culturali e accreditato all'insegnamento dalla Commissione tecnica MIBACT-MIUR (Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del Restauro, istituita con D.I. 87/2009, artt. 4, 5 e D.I. 7.02.2011, art. 2 c.2 e art. 3), nei percorsi formativi professionalizzanti PFP1 "Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura" e PFP4 "Materiali e manufatti ceramici e

vitrei; materiali e manufatti in metallo e leghe”;

- ✓ Nel percorso didattico è previsto in particolare che il monte ore complessivo debba essere articolato in modo da riservare parte dell’insegnamento ad attività tecnico - didattiche, da svolgere in appositi laboratori e cantieri di restauro;
- ✓ Il Dipartimento è altamente specializzato nella diagnostica applicata ai beni culturali e può avvalersi di competenze specifiche per la realizzazione di attività di conservazione e restauro di beni culturali;
- ✓ Per lo svolgimento del suddetto Corso di Laurea, ai fini di rendere possibile la disponibilità e le modalità di reperimento dei manufatti per attività didattica, qualificabili come beni culturali ai sensi del D.lgs 42/2004 e *ss.mm.ii.* e del D.l. 87/2009 art. 2, c.8, nonché, nel rispetto delle condizioni stabilite all’atto dell’accreditamento da parte della suddetta Commissione tecnica MIBACT-MIUR, è richiesta l’attivazione di Convenzioni con Enti statali preposti alla tutela e alla valorizzazione dei Beni Culturali insistenti sul territorio di propria competenza
- ✓ La Soprintendenza nell’ambito delle proprie attività di tutela, ricerca, valorizzazione e conoscenza diffusa del patrimonio storico e archeologico di Sua competenza collabora con enti statali e locali per la definizione di programmi e piani di sviluppo culturale sul territorio;
- ✓ La Soprintendenza esercita la sua attività istituzionale su beni culturali che prevedono anche l’allestimento di cantieri e che questi potrebbero essere utilizzati per le attività pratico-didattiche di restauro del corso di Laurea;
- ✓ I docenti delle discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio o di cantiere sono scelti tra i restauratori di beni culturali individuati ai sensi dell’articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1 quater ad 1-quinquies e 2 del d.l. 22-01-2004 n.42, i quali siano in possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 3 commi 1 e 2 del D.l. 26-05-2009, n.87;
- ✓ I docenti delle discipline storiche e scientifiche, con specifico riferimento agli insegnamenti da impartire possono appartenere anche alla categoria di dirigenti o funzionari tecnico-scientifici, scientifici e amministrativi delle amministrazioni poste alla tutela dei beni culturali, con esperienza lavorativa nel settore della tutela di almeno 8 anni, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.l. 26-05-2009, n.87;
- ✓ La Soprintendenza ha nel suo organico le professionalità richieste per lo svolgimento delle attività pratico-didattiche dei laboratori;

### **Tutto ciò premesso**

tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 - Oggetto**

Con il presente accordo le parti intendono definire le modalità della reciproca collaborazione per lo svolgimento

del Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Conservazione e restauro dei Beni Culturali.

### **ART. 3 - Ambiti di collaborazione**

#### **Strutture didattiche**

Il Dipartimento e la Soprintendenza mettono a disposizione del Corso le strutture e le attrezzature necessarie alle attività formative che si svolgono presso le loro sedi per i percorsi formativi (**PPF1: “Materiali Lapidei”**; **PPF4: “Materiali e manufatti ceramici e vitrei; materiali e manufatti in metallo e leghe”**).

Il Dipartimento avrà il compito di presentare alla Soprintendenza i progetti di restauro delle opere individuate per la necessaria approvazione degli interventi, oppure programmi concordati ogni inizio di anno accademico.

Il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione della Soprintendenza i laboratori di diagnostica per iniziative congiunte di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai beni culturali afferenti ai territori di competenza della Soprintendenza.

Gli interventi di restauro oggetto di attività didattica all'interno del laboratorio, compresi tirocini e tesi di laurea, dovranno essere svolti sotto la guida e la supervisione dei funzionari restauratori interni al Ministero della Cultura.

### **ART. 4 - Responsabilità scientifica**

Responsabili Scientifici per la presente Convenzione sono:

- per parte del Dipartimento la prof.ssa Annarosa Mangone, Coordinatrice pro tempore del Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02) ovvero un docente nominato all'interno del collegio dei docenti afferenti al Corso di Laurea, che curerà il coordinamento tecnico organizzativo e dei docenti del corso;
- per la Soprintendenza il Responsabile Area Funzionale Archeologia dott. Italo M. Muntoni e la funzionaria restauratrice dott.ssa Gaia Caula.

I Responsabili Scientifici rispondono, in nome e per conto del proprio Ente di appartenenza, nei confronti dell'altro, sulla gestione delle attività in modo conforme al programma concordato. In particolare: sulle attività di laboratorio, attività di cantiere (organizzazione dei cantieri estivi e di quelli che comunque si prevedono in esterno per lo svolgimento dell'attività didattica), visite didattiche ai musei, laboratori di restauro, stages.

### **ART. 5 - Condizioni generali**

La Soprintendenza consentirà agli studenti e al personale del Dipartimento il libero accesso ai luoghi dove si svolgeranno i restauri delle opere, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti in esse vigenti.

La Soprintendenza è altresì disponibile a valutare preventivamente, nel novero delle proprie competenze, l'idoneità al restauro dei manufatti individuati ed indicati dal Dipartimento, compatibilmente con le esigenze

preventivamente definite dall'Istituto in sede di programmazione annuale.

Prima dell'avvio dei lavori andrà presentato un cronoprogramma e un elenco di tutti gli studenti coinvolti e dei restauratori responsabili del cantiere, con congruo anticipo.

Il Dipartimento si impegna inoltre a comunicare, nell'ambito del progetto, la composizione del gruppo di lavoro, incluso quanto concerne la normativa sulla sicurezza, che si occuperà del bene con l'indicazione delle caratteristiche del personale tecnico scientifico responsabile delle attività di progettazione, documentazione, monitoraggio ed esecuzione degli interventi oltre che di sperimentazione, studio e ricerca.

I risultati delle prestazioni, le conoscenze e le relative applicazioni connesse saranno di proprietà di entrambi le Parti.

Il Dipartimento e la Soprintendenza si impegnano a garantire la completa riservatezza su tutte le informazioni ricevute per la realizzazione della convenzione e su quelle prodotte nell'ambito della presente convenzione, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle solo per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione. Ogni comunicazione a terzi da parte del Dipartimento avente come oggetto la convenzione e i risultati della stessa dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Soprintendenza.

La Soprintendenza si impegna ad informare il Dipartimento e a concordare con esso le modalità per le eventuali comunicazioni a terzi, aventi come oggetto la convenzione e i risultati della stessa.

I risultati dello studio potranno essere divulgati solo congiuntamente nei modi e sedi individuate in accordo fra le parti.

Il Dipartimento potrà utilizzare per l'attività istituzionale i risultati e le conoscenze legate all'attività oggetto della convenzione previo accordo con la Soprintendenza.

#### **ART. 6 - Modalità operative**

Prima di ogni intervento di restauro, il Dipartimento si impegna a produrre un'approfondita documentazione fotografica e grafica, comprendente le mappature riguardanti lo stato di conservazione, i materiali costituenti il manufatto, le tecniche esecutive, gli interventi previsti e dovranno essere redatte le schede dello stato di conservazione ed il progetto di restauro. Si potranno effettuare analisi non distruttive e, in accordo con la Direzione Lavori, altre tipologie di analisi, qualora le si ritenessero indispensabili alla conoscenza dell'opera o all'intervento di restauro. Si potrà anche prevedere una fase di monitoraggio dei parametri ambientali. Tutte le fasi di progettazione e studio andranno concordate con la Soprintendenza, per quanto attiene gli interventi svolti su beni mobili e immobili della Soprintendenza.

#### **ART. 7 - Impegni finanziari**

Il Dipartimento si impegna a coprire i costi relativi ai materiali per il restauro e quant'altro necessario per l'attività di laboratorio.

Qualora risultasse necessario lo spostamento dei reperti presso altra sede da quella di giacitura originaria o

conservazione, si rammenta che l'impegno a sostenere gli oneri finanziari relativi all'imballaggio e al trasporto delle opere, effettuati da ditta specializzata in movimentazioni di beni culturali, sarà a carico esclusivo del Dipartimento.

La Soprintendenza, per quanto di propria competenza, si impegna a vigilare sul trasferimento delle opere e sull'esecuzione degli interventi, da effettuarsi nell'ambito dei laboratori e dei cantieri di restauro funzionali all'attività pratico-didattica del Corso.

## **ART. 8 - Copertura assicurativa**

### **Personale e studenti coinvolti**

Il Dipartimento dichiara che gli studenti regolarmente iscritti sono assicurati contro gli infortuni che potrebbero subire per le attività inerenti alla presente convenzione e che sono anche assicurati per la loro responsabilità civile per i danni che potrebbero involontariamente causare a terzi (persone/cose).

Le Parti dichiarano che il relativo personale docente e/o amministrativo, coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione, è assicurato contro gli infortuni che possa subire per le attività riguardanti la presente convenzione e che è anche assicurato per la responsabilità civile per i danni che possa involontariamente causare a terzi (persone/cose).

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività inerenti al Corso, si conviene che la parte presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare immediatamente l'evento:

- a) se l'infortunio è occorso ad uno studente: all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze della Terra e Geo-ambientali;
- b) se l'infortunio è occorso al personale Docente, Ricercatore, Tecnico Amministrativo: all'Ente di appartenenza del dipendente infortunato.

Resta inteso che l'esistenza delle polizze assicurative non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

### **Opere**

Si richiede di far pervenire alla Soprintendenza, prima di effettuare ogni operazione di movimentazione e trasporto, **copia della Polizza di Copertura Assicurativa** che deve comprendere la copertura "tutti i rischi da chiodo a chiodo", per il trasporto e per il periodo di giacenza delle opere, nonché il nominativo ed i contatti delle ditte, qualificate nel settore, che si occuperanno della movimentazione.

## **ART. 9 - Prevenzione e sicurezza**

Le parti si impegnano reciprocamente a fornire agli studenti e/o docenti ospitati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal

Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 28 del D.lgs. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal testo aggiornato del decreto legislativo 81/08, sono individuati dalla parte ospitante e comunicate allo studente e/o docente prima dell'inizio delle attività stesse.

La Soprintendenza è sollevata nel modo più ampio da ogni responsabilità per eventuali danni verso terzi e/o danni ai beni culturali per l'esecuzione di quanto stabilito nella presente Convenzione.

#### **ART. 10 – Durata**

La Convenzione ha la durata di **cinque anni** dalla data della sottoscrizione. La tempistica potrà essere modificata, previo accordo tra le parti.

#### **ART. 11 – Risoluzione**

Le parti potranno risolvere la presente prima della scadenza prevista solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse con almeno 6 (sei) mesi di preavviso.

La risoluzione anticipata non comporterà diritto di una parte di avanzare, nei confronti dell'altra, richieste di risarcimento. Dovrà comunque essere garantito il completamento delle attività didattiche in itinere.

#### **ART. 12 - Modifiche**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti. La convenzione potrà subire modifiche in considerazione di direttive ministeriali e/o di sopravvenuti provvedimenti normativi riguardanti il Corso di Laurea oggetto del presente Atto.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle leggi e alla normativa vigente in materia.

#### **ART.13 - Controversie**

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che il tribunale competente sarà quello di Bari.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in relazione all'esecuzione o l'interpretazione della presente Convenzione, saranno sottoposte al giudizio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, verrà nominato dai primi due arbitri, oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bari.

#### **ART.14 - Privacy**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le

finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

#### **ART. 15 - Registrazione**

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A — parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e *ss.mm.ii.* Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 642/72 e *ss.mm.ii.* ed è a carico dell'Università di Bari.

#### **ART.16 – Sottoscrizione**

Il presente Accordo, redatto in unico originale, è stipulato mediante apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e *ss.mm.ii.*

Letto approvato e sottoscritto

Bari,

Per la Soprintendenza  
*La Soprintendente*  
*Arch. Anita Guarnieri*

Per il Dipartimento

*Il Direttore*  
*Prof. Giuseppe Mastronuzzi*